

Lotta ai paradisi fiscali: le *black* e *white list*

Maggio 2010

L'intensa attività di lotta ai paradisi fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria ha causato la proliferazione di norme volte al contrasto di specifici fenomeni di evasione internazionale.

La diversità dei decreti ministeriali che adottano liste di Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*) e che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (c.d. *white list*) suggerisce una breve descrizione delle finalità perseguite da ciascun provvedimento:

- a) *Black list* di cui al d.m. 4 maggio 1999. I cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi ivi elencati sono presuntivamente considerati residenti in Italia, salvo prova contraria.
- b) *Black list* di cui al d.m. 21 novembre 2001. I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato residente nei Paesi ivi indicati sono integralmente tassati in Italia in proporzione alle partecipazioni detenute, fatte salve le esimenti di cui all'art. 167 TUIR.
- c) *Black list* di cui al d.m. 23 gennaio 2002. I componenti negativi dipendenti da operazioni con soggetti residenti nei Paesi ivi indicati non sono deducibili per l'impresa italiana, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 110, comma 10, TUIR.

- d) *White list* del d.m. 4 settembre 1996. Consente l'individuazione dei soggetti che possono godere di particolari tassazioni privilegiate perché residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.
- e) *White list* di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009, n. 43/E. Indicava i Paesi in relazione ai quali è stato possibile perfezionare l'emersione delle attività detenute all'estero sino allo scorso 30 aprile (c.d. Scudo fiscale *ter* e *quater*).

Si evidenziano, inoltre, due norme di recente introduzione che richiamano le *black list* previste dai dd.mm. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001:

- a) art. 12, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Gli investimenti detenuti nei Paesi elencati nelle citate *black list*, in violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia;
- b) art. 1 d.l. 25 marzo 2010, n. 40. La norma prevede l'obbligo in capo agli operatori economici di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi

eseguite e ricevute nei confronti di operatori localizzati nei Paesi di cui alle *black list* sopra indicate. Il provvedimento è volto al contrasto alle cc.dd. "frodi carosello".

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com